



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 301 del 24/03/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CAPANNELLE 2014, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COLA CLAUDIO FINO AL 30/04/2023 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PALMIGIANI MATTIA FINO AL 31/12/2023 E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. E RIPORTATE NEL C.U. 49/A DELLA F.I.G.C. DEL 12/10/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.238 LND DEL 9/02/2023 (Gara: SPORTING SAN CESAREO – ATLETICO CAPANNELLE 2014 del 5/02/2023 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 277 del 10/03/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Atletico Capannelle 2014 ha avanzato gravame avverso la squalifica fino al 31.12.2023 a carico dell'allenatore Mattia Palmigiani, dell'inibizione fino al 30.4.2023 a carico del dirigente Claudio Cola, dell'ammenda di € 250,00 a carico della società e delle conseguenti sanzioni amministrative.

A riguardo deduceva che il sig. Cola avesse solo chiesto spiegazioni all'arbitro e che il sig. Palmigiani non avesse mai tentato di colpire il direttore di gara e che anzi era rimasto vittima di percosse da parte dello stesso per le quali aveva sporto regolare denuncia-querela.

Parimenti, la reclamante deduceva che non vi era stato nessun comportamento minaccioso da parte del pubblico.

Veniva ascoltata la società, la quale illustrava dettagliatamente le proprie doglianze, concludendo per l'accoglimento del reclamo e per l'annullamento di tutte le sanzioni.

La Corte disponeva quindi l'audizione in sede di supplemento di referto dell'arbitro il quale confermava specificatamente la condotta dei tesserati e dei tifosi della reclamante come descritti

nel referto di gara.

Preliminarmente, risulta che il referto arbitrale descriva compiutamente il comportamento tenuto dal sig. Palmigiani che a fine gara, proferendo minacce e insulti, tentava di entrare in contatto con l'arbitro il quale per evitare di farlo avvicinare frapponeva il proprio braccio destro che l'allenatore tentava di colpire (riuscendo però il direttore di gara a schivare i colpi).

Infine il sig. Palmigiani attingeva con uno sputo la manica destra della divisa del direttore di gara.

Nel frangente, il sig. Cola – già espulso per aver proferito espressione blasfema e avendo successivamente indirizzato minacce e ingiurie all'arbitro – postosi dietro l'allenatore, riusciva a strappare il colletto della divisa del direttore di gara.

Parimenti risulta dagli atti di gara il comportamento minaccioso e offensivo dei sostenitori della società reclamante.

A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. stabilisce che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel caso di specie nessuna intrinseca contraddittorietà emerge dagli atti, assolutamente chiari e univoci ai fini della ricostruzione degli eventi.

Le sanzioni comminate risultano congrue per i gravi comportamenti minacciosi, violenti e ingiuriosi tenuti dai tesserati e dai sostenitori della società reclamante.

La Corte, infine, avendo appreso della proposizione da parte del sig. Palmigiani di atto di denuncia-querela nei confronti del direttore di gara, depositata in copia in sede di reclamo, invia gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza sul rispetto del vincolo di giustizia sportiva di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC, come richiamato dall'art. 34 C.G.S..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. DISTRICT SEVEN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RINALDI MAURIZIO FINO AL 22/03/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABBATUCCI MARCO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.222 C5 DELL'1/03/2023 (Gara: DISTRICT SEVEN – VIRTUS MONTEROSI del 4/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

La ASD C.M. Tolfallumiere impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Silvestro Zucconi, "reo" di aver assunto una condotta irrispettosa ed offensiva nei confronti dell'arbitro e di aver reiterato tale atteggiamento anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

A sostegno della propria tesi, la Società reclamante minimizzava la gravità dei fatti e chiedeva conseguentemente una riduzione della sanzione irrogata dal Giudice di 1° grado.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali ritiene che ci siano margini per accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 26° del 2° tempo, a seguito di una decisione arbitrale, il calciatore n. 6 del Tofa Allumiere, Silvestro Zucconi, teneva un atteggiamento particolarmente irrispettoso ed offensivo nei confronti del direttore di gara.

Alla notifica del provvedimento di espulsione continuava ad insultare l'arbitro; infine veniva allontanato dal terreno di gioco con l'ausilio di un proprio compagno di squadra.

Da quanto detto, emerge sì, che il calciatore Zucconi ha tenuto una condotta specificatamente irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara, ma detta condotta non si è concretizzata, ex art. 36 comma 1 lett. b del CGS, in un contatto fisico.

Pertanto l'entità della squalifica può essere ridotta, sia pur lievemente, per parametrarla all'effettiva gravità dell'azione posta in essere dal giovane calciatore.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. C.M. TOLFALLUMIERE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZUCCONI SILVESTRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.76 SGS VT DEL 2/03/2023
(Gara: C.M. TOLFALLUMIERE – CURA CALCIO del 25/02/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Viterbo)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD District Seven avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Marco Sabatucci. A riguardo la reclamante deduceva come il ricorso di primo grado della società Virtus Monterosi fosse inammissibile in quanto il relativo preannuncio non era stato inviato alla controparte, odierna reclamante, come invece prescritto dal CGS. Veniva ascoltata la società che reiterava le considerazioni espresse nel reclamo e ne chiedeva l'accoglimento con ripristino del risultato conseguito sul campo, rilevando altresì la violazione del principio del contraddittorio in primo grado. L'impugnazione proposta risulta da rigettare. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che il calciatore Marco Sabatucci, tesserato della ASD District Seven, abbia preso parte alla gara in oggetto in posizione irregolare, essendo squalificato. L'art. 65, comma 1, lettera d) CGS assegna la competenza del Giudice Sportivo in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare. I relativi procedimenti, ai sensi dell'art. 66 CGS, possono essere instaurati "a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale". Un'eventuale deliberazione in primo grado di inammissibilità del ricorso, quindi, non avrebbe avuto altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo poteva e doveva assumere d'ufficio la propria decisione. Nel caso di specie la decisione di primo grado è stata emessa avuto riguardo esclusivamente ad atti ufficiali, essendo basata sulle liste di gara trasmesse dall'arbitro unitamente al proprio referto e al C.U. 191 del 1.2.2023: essa risulta quindi corretta, non rilevando eventuali irregolarità processuali in cui sarebbe incorsa la ricorrente in primo grado poiché il Giudice Sportivo doveva agire d'ufficio. E, d'altronde, il sistema di giustizia sportiva è informato al principio di favore a che vengano assunte decisioni sul regolare svolgimento delle gare, tanto che i relativi ricorsi o reclami non possono essere ritirati o rinunciati (cfr. art. 49, comma 6 CGS). Ogni altra considerazione appare ultronea. Tuttavia la Corte ritiene di sottolineare che non sarebbero comunque risultate violazioni al contraddittorio in primo grado, atteso che l'odierna reclamante ha presentato le memorie ex art. 67, comma 7, CGS con cui ha ampiamente contraddetto alle doglianze della società Virtus Monterosi della quale aveva ricevuto il motivato ricorso. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Zucconi Silvestro a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 24 marzo 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli